



## **NOTA INFORMATIVA ASSICURAZIONE R.C. AUTO (e R.C. natanti)**

**(redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs. 7/9/2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private)**

Gentile Cliente,

ci congratuliamo e La ringraziamo per aver scelto AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

Siamo quindi lieti di fornirLe alcune informazioni, relative sia alla Società sia al contratto che sta per concludere, utili nella Sua qualità di Assicurato.

### **INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA**

AXA ASSICURAZIONI, costituita come Società per Azioni ha sede legale e Direzione Generale in Italia, Via Leopardi, 15 - 20123 MILANO, ed è soggetta alla direzione e al coordinamento di AXA Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis Codice Civile.

La società AXA ASSICURAZIONI S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936.

AXA ASSICURAZIONI è una società del Gruppo Internazionale AXA, leader mondiale del settore assicurativo-finanziario presente in tutto il mondo con più di 117.000 collaboratori (tra dipendenti e rete di vendita). Nel 2007, AXA ha registrato un giro d'affari totale di 94 miliardi di euro e di 1.281 miliardi di euro di attivi gestiti.

Con AXA ASSICURAZIONI la forza e l'esperienza internazionale del gruppo sono al vostro servizio anche in Italia attraverso circa 760 agenzie, oltre 1.250 dipendenti e un'offerta di prodotti ad ampio raggio, in grado di rispondere tanto alle esigenze assicurative quanto a quelle di investimento.

### **INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

#### **1. Legislazione applicabile**

In base all'Art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni" (di seguito C.D.A), il contratto è regolato dalla legge italiana.

Premesso che le Parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, fatta salva comunque la prevalenza delle norme imperative del diritto italiano, AXA indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

#### **2. Reclami in merito al contratto o ai sinistri**

L'agente AXA è a disposizione per fornire informazioni utili e per aiutare a risolvere ogni problema assicurativo. Tuttavia gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**AXA ASSICURAZIONI S.p.A.**

**Direzione Generale - Assistenza Clienti - Reclami**

**Via Leopardi, 15 - 20123 MILANO**

**Fax (+39) 02.43.44.81.03**

**E-Mail: [assistenzaclienti.reclami@axa-italia.it](mailto:assistenzaclienti.reclami@axa-italia.it)**

avendo cura di indicare almeno i seguenti dati:

- indirizzo completo dell'esponente ed un recapito telefonico;
- numero della polizza AXA;
- nominativo del Contraente (od almeno la targa del veicolo assicurato);
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### **3. Contratto di Responsabilità Civile Auto**

Le informazioni relative all'assicurazione R.C. Auto qui fornite non costituiscono contenuto contrattuale e hanno il solo scopo di richiamare la Sua attenzione su aspetti di particolare rilevanza rispetto all'assicurazione R.C. Auto (o R.C. Natanti).

Le condizioni del contratto, a cui rinviamo, sono riportate in polizza e nelle relative Condizioni Generali di Assicurazione.

#### 4. Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto

Ai sensi dell'art. 129 del C.D.A. sono esclusi dall'assicurazione:

1. il conducente del veicolo assicurato, sia alla sua persona sia alle sue cose, nel caso in cui egli risulti responsabile del sinistro.

Limitatamente ai soli danni alle cose di proprietà non risultano garantiti (poiché non considerati terzi), i seguenti soggetti:

2. il proprietario del veicolo assicurato, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
3. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto indicato al punto 1), gli affiliati, gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i soggetti di cui ai punti 1) e 2), quando convivano con essi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
4. i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti indicati al punto 3), naturalmente nel caso in cui l'Assicurato sia una società.

#### 5. Durata del contratto

Il contratto può essere stipulato sia nella forma con **tacito rinnovo** alla scadenza sia nella forma **senza tacito rinnovo**.

Se è scelta la forma con tacito rinnovo, il contratto si rinnova automaticamente - salvo quanto previsto dall'Art. "Adeguamento del premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione - qualora non venga spedita la disdetta entro il termine di almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza di cui all'Art. "Rinnovo del contratto - Proroga dell'Assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Se tale disdetta è invece regolarmente spedita alla Società o all'agenzia, la garanzia termina alla scadenza del contratto e non viene applicato il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. Pertanto la garanzia non sussiste nei 15 giorni successivi alla scadenza contrattuale.

Se è scelta la forma senza tacito rinnovo, la garanzia termina alla scadenza del contratto senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni appena indicato.

#### 6. Esclusioni della garanzia assicurativa e rivalsa nei confronti dell'Assicurato

Nei casi indicati dall'Art. "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante e la Società, qualora abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato, ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'Assicurato per recuperare le somme pagate.

Tra questi casi di esclusione della garanzia, richiamiamo la Sua attenzione sui seguenti:

- veicolo (o natante) guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.  
Qualora sia operante la Condizione Speciale C), la Società conserva la facoltà di rivalsa prevista per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti, fino a 1.550,00 euro per sinistro;
- veicolo (o natante) guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore.  
Sottolineiamo che la Società ha deciso di rinunciare all'esercizio della rivalsa, nel caso di guida con patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti, negli altri casi è ferma la facoltà di rivalsa;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. Ad esempio la Società ha facoltà di un'eventuale rivalsa qualora al momento del sinistro, risulti che gli occupanti dell'autovettura erano 5 persone mentre il veicolo assicurato era omologato per soli 4 posti.

Su richiesta del Contraente il contratto può essere stipulato con formule tariffarie che, a fronte di una riduzione del premio R.C.A., prevedano limitazioni di copertura (es. Guida esclusiva, Guida esperta, ecc.); in tali casi è prevista una franchigia fissa ed assoluta operante in caso di sinistro provocato da conducente diverso da quello dichiarato o da conducente con età inferiore a quella prevista in polizza (l'entità della franchigia e l'eventuale limite di età varia in base alla formula tariffaria scelta).

#### 7. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato dalla Società per uno o più sinistri al fine di evitare la maggiorazione del premio dovuta all'applicazione del Malus

Se il contratto è operante nella formula tariffaria Bonus/Malus, il Contraente o l'Assicurato può rimborsare alla Società, al momento del rinnovo dell'assicurazione, l'importo di uno o più sinistri liquidati dalla Società nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente in base alla clausola Bonus/Malus.

In caso di sinistro liquidato sulla base della disciplina del "**risarcimento diretto**" prevista dal D.P.R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A. (per maggiori dettagli sulla disciplina del "**risarcimento diretto**" si veda il successivo paragrafo "Informazioni relative all'esercizio del diritto di risarcimento del danno da circolazione") l'Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Agente AXA) alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - l'effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria stessa.

La facoltà di rimborso è espressamente consentita anche qualora il Contraente abbia presentato regolare disdetta; in tal caso il Contraente ha diritto di ottenere dalla Società l'attestazione dello stato del rischio modificato in base al numero di sinistri che l'Assicurato ha provveduto a rimborsare alla Società.

#### 8. Attestazione dello stato del rischio

Il Contraente (o il proprietario o locatario in caso di contratto di leasing) ha diritto di ottenere dalla Società l'attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto

assicurativo presso la Società stessa (così come previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006).

Tale attestazione Le fornisce la corretta informazione sulla sinistrosità ed è utile per l'applicazione della corretta tariffa al contratto.

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il Contraente volesse assicurare il medesimo veicolo presso un'altra impresa assicuratrice, egli dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

Si informa inoltre che nelle Condizioni Generali di Assicurazione (Condizione Speciale F – “*Bonus/Malus*”) è espressamente riportata la tabella con la corrispondenza tra la classe di merito AXA prevista dal contratto e la classe C.U., classe di Conversione Universale (stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006).

#### **9. Diritto al mantenimento della classe di merito nei casi di documentata cessazione del rischio**

Il Contraente, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso la Società stessa, in caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero di un veicolo di proprietà precedentemente assicurato, qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà (o nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni) l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purché in corso di validità.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva, anche presso altro assicuratore, validità per un periodo di cinque anni a decorrenza dalla data di scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

#### **10. Comportamento da tenere in caso di sinistro**

Il Contraente ha l'obbligo, previsto a suo carico dalla legge e dal contratto, di denunciare entro 3 giorni il sinistro alla Società.

Per la denuncia del sinistro Lei dovrà utilizzare possibilmente l'apposito modulo "Constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "modulo blu" (constatazione amichevole del sinistro) come previsto dall'art. 143 del C.D.A.), fornitoLe dalla Società stessa.

La denuncia è da compilare con la massima attenzione; tra gli elementi, essa deve indicare: la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica dell'incidente; i veicoli in esso coinvolti con le rispettive targhe, con gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione, con le generalità dei rispettivi conducenti (dati anagrafici e codice fiscale); gli eventuali feriti; gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

#### **11. Informazioni relative all'esercizio del diritto di risarcimento del danno da circolazione**

Eliminato primo capoverso.

La liquidazione dei sinistri può avvenire:

- a) a partire dal 1 febbraio 2007 sulla base della disciplina del “**risarcimento diretto**” per i danni al veicolo e per i danni alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi:
  - la collisione è avvenuta in Italia, S. Marino o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C. Auto con imprese italiane senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
  - i veicoli sono targati (esclusi macchine agricole, ciclomotori ed altri mezzi non dotati del normale sistema di targatura previsto dal D.P.R. n. 153/2006) e non immatricolati all'estero;
  - il "modulo blu" di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti.

In caso di sinistro rientrante nella disciplina del “*risarcimento diretto*” il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione (quella che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato). L'Agente e la struttura liquidativa di AXA sono a disposizione del cliente e del danneggiato per fornire l'assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto risarcimento del danno subito.

Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: a) nomi degli assicurati; b) targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre: a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato; b) l'entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Nel caso in cui la somma sia offerta dall'impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell'avvocato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali incaricati dall'Assicurato);

- b) sulla base della procedura di “**risarcimento del terzo trasportato**” per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall'art. 141 del C.D.A. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di Legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del C.D.A.);
- c) sulla base della “**procedura di risarcimento prevista dall'art. 148**” del C.D.A. per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente

all'assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il "modulo blu" compilato in ogni sua parte ed indicando:

- per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia;
- per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l'età, l'attività, il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali (ai sensi dell'art. 142, comma 2 del C.D.A.), l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

*Termini di legge per il risarcimento (art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, art. 148 del C.D.A.)* - La compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.

I termini sono: 30 giorni in caso di danni al veicolo o a cose e in presenza di "modulo blu" firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in presenza di "modulo blu" firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.

## 12. Prescrizione

Riteniamo utile indicarLe che, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione (ad esempio: sinistro R.C. Auto) si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (Art. 2947 Codice Civile).

Qualora il fatto venga qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.

## 13. Prevenzione e sicurezza stradale

Si raccomanda l'uso delle cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dei veicoli per i quali è previsto tale dispositivo (Art. 172 del Codice della strada) nonché l'uso dei seggiolini omologati per i bambini con le modalità di fissaggio ed uso consigliate dai produttori degli stessi. Per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli raccomandiamo l'uso del casco nei modelli omologati e di sostituirlo senza indugio con altro nuovo in caso di urto od incidente, anche se apparentemente non sembra aver riportato alcun danno.

Si invita inoltre a sottoporre i veicoli a revisione presso le officine autorizzate alle scadenze prefissate (Art. 80 del Codice della strada) ed effettuare un'attenta manutenzione dei veicoli stessi in modo da prevenire possibili guasti.

Per la sicurezza e la protezione di tutti gli utenti si raccomanda infine il rispetto dei limiti di velocità e delle norme del Codice della strada in genere.

**Le raccomandiamo di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo; per ogni chiarimento, il Suo agente di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.**

La ringraziamo dell'attenzione prestata alle informazioni appena fornite. La preghiamo di restituire, firmata una copia di questa nota informativa al momento della sottoscrizione del contratto.

Cordiali saluti.

*Data, .....*

*In riferimento alle informazioni suindicate, è stato sottoscritto il contratto n. .... (Mod. ....)*

*presso l'Agenzia di ..... (Cod. Ag. ....)*

**CONTRAENTE/PROPONENTE**

**AXA ASSICURAZIONI S.p.A.**



AXA Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi, 15 - 20123 Milano Italia - Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Direzione e coordinamento di AXA Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.

Ufficio del Registro delle Imprese di Milano n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - C.F. e P. IVA n. 00902170018 - Iscrizione Albo Imprese ISVAP n. 1.00025  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)